

COMUNE DI RIBERA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

CAPITOLATO

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI ED OPERATORI**

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per **CONTRAENTE**: l'Ente che stipula il contratto;
- per **ASSICURATO**: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione e pertanto:
- il COMUNE DI RIBERA
 - il suo legale rappresentante
 - gli Amministratori, il Segretario ed i dipendenti tutti, nonché tutti i soggetti che partecipano a qualunque titolo alle attività svolte dall'Assicurato;
- per **SOCIETA'**: ciascuna Impresa Assicuratrice;
- per **ASSICURAZIONE**: il contratto di assicurazione;
- per **POLIZZA**: il documento che prova l'assicurazione;
- per **PREMIO**: la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
- per **RISCHIO**: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per **SINISTRO**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
- per **INDENNIZZO**: la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
- per **COSE**: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

ART. 1 - ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite "ope legis", comprese tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori e le attività.

A titolo esemplificativo, e quindi non esaustivo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, lavori pubblici;
- mercati, fiere ed esposizioni;
- servizi cimiteriali;
- scuole, biblioteche, musei, teatri;
- manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose;
- servizi ed opere assistenziali, casa di riposo;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- proprietà e gestione di fognature e relativi depuratori;
- servizio di smaltimento rifiuti;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali in genere (sgombraneve, lavastrade, spargisale, ecc.);
- proprietà, manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico.

Resta esclusa la proprietà e gestione di rete di distribuzione del gas.

L'Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio totalmente o parzialmente tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nella esecuzione delle attività ad essi demandate.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del 01/09/2010.-

La prima rata di premio, fino al 01/03/2011, viene pagata entro 60 giorni dalla data di effetto e la Compagnia accetta che la copertura assicurativa decorra dalle ore 00:00 del 01/09/2010.

Tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, i termini di copertura di cui all'art 1901 del C.C. vengono prorogati a giorni 60, a condizione che la deliberazione di pagamento sia fatta entro il 60° giorno dalla scadenza delle rate o appendici.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Comune, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo delle retribuzioni di **Euro 5.000.000,00= al tasso lordo del xx,xx pro mille** ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker dell'Ente Mediterranea brokers srl - incaricato della esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati, alla/e Società di competenza.

ART. 4 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il premio della polizza in oggetto verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando sul consuntivo delle retribuzioni che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare il tasso indicato in polizza.

ART. 5 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

(FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO)

La durata del presente contratto viene stabilita mesi n. 12 (dodici); alla scadenza la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

E' comunque in facoltà del Contraente/Assicurato, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità, di richiedere il rinnovo del contratto alla scadenza contrattuale per un massimo di ulteriori mesi 24 (ventiquattro); fermo l'obbligo dell'Assicuratore di contrarre, a richiesta del Comune di Ribera, proroga di mesi quattro alle medesime condizioni tariffarie e normative di aggiudicazione.

In caso di rinnovo, la scadenza delle rate di premio, successive alla prima, è fissata al 01/marzo e al 01/settembre di ogni anno.

E' in facoltà della Amministrazione di rescindere la polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90gg. prima della scadenza annuale del premio.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione, fino alla scadenza del presente contratto, purchè afferenti a sinistri accaduti nel medesimo periodo.

Le garanzie decorrono dalla data di aggiudicazione della stipulanda polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di avere ricevuto le richieste di risarcimento di cui all'elenco allegato al capitolato.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 2 anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

La garanzia postuma sarà prestata solo ove ricorrerà il caso di assenza di copertura assicurativa, per un successivo periodo, con polizza che offra garanzie simili, ad un premio pari al 70% di quello corrisposto sull'intero monte retribuzioni (anticipo + conguaglio),

ART. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 8 - MODIFICA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 9 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

ART. 10 - CLAUSOLA INTERMEDIARIO

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alle Società: Mediterranea brokers srl.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società assicuratrice delegataria oppure all'intermediario.

Agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato all'intermediario si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dall'intermediario alla Società nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

I premi di polizza saranno regolati dal Contraente all'intermediario che provvederà a rimetterli alla compagnia assicuratrice o, in caso di coassicurazione, a ripartirli tra i coassicuratori, restando l'unica obbligata nei confronti della Compagnia/e. Resta intesa l'efficacia anche ai termini dell'art.1901 c.c. del pagamento così effettuato. L'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti secondo quanto indicato nei singoli capitolati e, comunque, in misura non inferiore al 60% dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. L'opera del Broker non potrà, quindi, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente e verrà percepita dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del pagamento dei medesimi.

ART. 11 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1911 del C.C. l'impresa delegataria deve garantire integralmente la prestazione assicurativa, pagando per intero ai terzi i risarcimenti concordati anche in nome e per conto delle imprese coassicuratrici deleganti presenti nel riparto.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione, all'Agenzia o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui ai successivi artt. 23 e 24, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n° 1124.

ART. 13 – FRANCHIGIA E MODALITA' DI GESTIONE DEI SINISTRI

La Società delegataria si impegna ad inviare ogni anno al Comune l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati.

Su ogni danno verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro _____,_____.

Gli Assicuratori si impegnano alla gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli rientranti in franchigia, provvedendo alla loro liquidazione qualora ritengano ne ricorrano i presupposti.

Al termine dell'annualità assicurativa invieranno al Comune, per il tramite del Broker, la documentazione dei sinistri, costituita da:

- copia perizia con le osservazioni del liquidatore sull'opportunità o meno di resistere in giudizio;
- copia eventuale fattura;
- copia quietanza di liquidazione.

Entro 60 giorni dalla ricezione della suesposta documentazione il Comune provvederà al rimborso delle franchigie relative, o del minor importo liquidato accettando di fatto le decisioni degli Assicuratori.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dagli Assicuratori in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 14 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di concerto con l'Assicurato legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già in quel momento deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 15 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:

- degli Amministratori;
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività;

salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.

NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

ART. 16 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte del

Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni, non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Comune.

ART. 17 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell'art. 16. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 18 - FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente o dell'Assicurato.

ART. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 20 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

ART. 21 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA'

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata; norme di legge, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

ART. 22 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, come specificato all'art.1) e/o nella sua qualità di:

- a) PROPRIETARIO, CONDUTTORE O GESTORE
di tutto quanto necessita alle attività descritte, nulla escluso,
- b) ESERCENTE
tutte le attività, nulla escluso;
- c) COMMITTENTE e/o PATROCINANTE.

ART. 23 - NOVERO DEI TERZI

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso e l'Ente Comune di Ribera;
- b) quando l'Assicurato è il Comune non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

ART. 24 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n°38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e del D. Lgs 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222.

Relativamente alle Imprese artigiane, agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

ART. 25 - MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, o completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dall' INAIL, come professionali o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, purchè siano dovute a fatti verificatisi durante la validità del contratto.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 26 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati :

- a) a terzi, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O..

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

ART. 27 - ESTENSIONE DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi, nei limiti e con le modalità di seguito riportate, anche in deroga al disposto dell'art. 28 .-:

27. 1 – DANNI DERIVANTI DA COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO E DANNI DERIVANTI DA DOLO E/O COLPA GRAVE DELLE PERSONE DI CUI DEVE RISPONDERE

27. 2 - DANNI PROVOCATI E SUBITI DA APPALTATORI, LORO SUB APPALTATORI E COTTIMISTI

Premesso che l'Amministrazione Comunale dichiara di cedere ad appaltatori e/o cottimisti, la quasi totalità dei lavori da eseguire, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti, mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

Gli appaltatori e loro sub appaltatori, i cottimisti, ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

27. 3 - GESTIONE ED ESERCIZIO DI SCUOLE - COLONIE - SOGGIORNI

Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione ed esercizio di scuole di qualsiasi grado ed Istituti Convitto (preparati, asili nido, scuole materne, elementari, medie serali, professionali, etc.), colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri di educazione del tempo libero, centri per portatori di handicap, compresa refezione, somministrazione di cibi e bevande.

Inoltre, la presente assicurazione deve intendersi valere anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione, l'organizzazione e l'accompagnamento, inclusa la vigilanza, degli anziani e dei minori a soggiorni marini e/o montani presso propri Istituti od altri alberghi in genere convenzionati, compreso il fatto degli anziani e dei minori stessi.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli addetti e degli animatori.

Le garanzie assicurative si riferiscono anche alla responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. per tutte le attività inerenti la gestione e/o conduzione degli asili infantili - scuole materne - colonie, per conto del Contraente, da parte di Enti diversi.

27. 4 - ASSISTENZA E CURA AGLI ANZIANI, INVALIDI, MALATI E/O BISOGNOSI

Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente, a termini di legge, per l'esercizio dell'assistenza domiciliare a favore degli anziani, invalidi, portatori di handicap, che viene prestata con proprio personale dipendente o attraverso l'opera di collaboratori anche convenzionati, compresi i danni "in itinere" al personale dipendente e/o collaboratori.

Rientra pure nelle garanzie assicurative l'opera di Assistente Sociale che svolge l'attività specifica, ivi compreso l'accompagnamento con autovettura propria e non, di assistiti presso uffici per l'assistenza, per pratiche varie, per riscossioni di pensioni e/o assegni vari, presso ambulatori per visite mediche, etc., nonché di personale infermieristico diplomato per eventuali terapie iniettive a domicilio od in ambulatorio ed altre cure consimili.

27. 5 - COMMITTENZA AUTO

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

27. 6 - VELOCIPEDI E CICLOFURGONCINI SENZA MOTORE

L'assicurazione copre il rischio della responsabilità civile del Contraente per la circolazione di biciclette e ciclofurgoncini senza motore, purchè condotti da proprio personale dipendente.

27. 7 - MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi e mezzi meccanici in genere, etc., escluso il rischio della circolazione disciplinato dalla legge 24.12.1969, n°990.

27. 8 – INSEGNE E CARTELLI

L'assicurazione comprende il rischio della responsabilità civile derivante dalla proprietà di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli della segnaletica stradale.

27.9 - MANCATA O INSUFFICIENTE SEGNALETICA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi per mancata od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica.

27.10 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute nelle sedi di svolgimento dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di € 250.000,00.

27.11 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i rischi relativi a proprietà e/o gestione di inceneritori in genere.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 5.000,00 e comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 250.000,00.

27.12 - LAVORATORI OCCASIONALI E GRUPPI DI VOLONTARIATO:

Si conviene che per tutte le persone non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:

1. per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;
2. per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

27.13 - QUALIFICA DI TERZI

Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.

27.14 - R.C. PER I DANNI AI DIPENDENTI DERIVANTI DA FURTO, SOTTRAZIONE O DETERIORAMENTO DI COSE, NEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO, ESCLUSI I TITOLI AL PORTATORE, DENARO, VALORI BOLLATI.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, per ogni sinistro del 10% con il minimo di € 500,00 e comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 5.000,00 per ogni danneggiato.

27.15 - R.C. derivante:

- dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture del Comune, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti;

27.16 - R.C. derivante dalla partecipazione ed organizzazione di mostre, fiere, convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi; sono esclusi i danni ai locali e alle cose già esistenti.

27.17 - R.C. derivante da attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.

27.18 - R.C. per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti nell'ambito di luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

27.19 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto.

27.20 - DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori stessi.

Questa estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

27.21 - DANNI INDIRETTI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 ed il massimo di € 5.000,00, nel limite del massimale per danni a cose.

27.22 - DANNI A CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere.

La garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

27.23 - DANNI DA NEVE

La garanzia comprende i danni a terzi o cose degli stessi, causati da ghiaccio o neve caduta dai tetti o non rimossa dalla pubblica via.

27.24 - DANNI DA CEDIMENTO - FRANAMENTO ED ASSESTAMENTO DEL TERRENO

La garanzia comprende, i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento ed assestamento del terreno, a seguito di lavori eseguiti, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture od impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 1.500,00 ed il massimo di € 5.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

27.25 - DANNI A SEGUITO DI SCAVI E REINTERRI

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

La presente garanzia è prestata con i seguenti limiti:

- massimo risarcimento € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.500,00.

27.26 - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' RICREATIVE, ARTISTICO CULTURALI - MOSTRE - RECITALS - FESTE - CERIMONIE - FIERE E SAGRE.

Per queste attività vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione di manifestazioni di carattere pubblico e relative gare, spettacoli artistico/ricreativi da tenersi sia all'aperto che all'interno dei locali appositamente agibili, recitals, feste, cerimonie etc., intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza.

Sono pure garantiti i rischi dell'esercizio e della proprietà dei relativi impianti.

E' compreso nelle garanzie assicurative il rischio di responsabilità civile relativo ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali ingaggiati direttamente dal Contraente, durante le manifestazioni artistico-ricreative, con il limite massimo di €. 50.000,00 per ciascuna persona.

In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti all'organizzazione in proprio di fuochi di artificio o relativi ad altre consimili attività, nonché concerti rock.

Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico.

27.27 - R.C. FABBRICATI

L'assicurazione è estesa alla R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, dalla conduzione e gestione di fabbricati ed immobili in genere, monumenti, pertinenze, dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici ed elettronici, strade private ecc..

27.28 - PROPRIETA' E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da:

- ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati ed impianti in genere;
- proprietà, manutenzione e taglio di boschi e pascoli;
- proprietà, gestione e manutenzione di malghe, di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico e simili.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

27.29 - R.C. ACQUEDOTTO

Premesso che l'acquedotto non è in gestione al Comune, l'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Comune dalla proprietà di tutti gli impianti compresi i danni alle persone derivanti da erogazione di acqua alterata.

27.30 - R.C. per danni cagionati a terzi od alle cose di terzi, ai propri operatori od alle cose dei propri operatori da parte degli ospiti della Casa di Riposo.

27.31 - "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione":

siano essi dei dipendenti del Contraente, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D. Lgs. n°81 del 09.04.2008 anche per:

- danni subiti dai "responsabili del servizio di prevenzione e protezione", nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o ad altri dipendenti per fatti od omissioni dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione".

Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità personale dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto del Comune.

27.32 - PROGETTI SOCIALMENTE UTILI

Qualora il Comune rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dalle apposite leggi e per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente per:

danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;

la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.

Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico per conto del Comune.

27.33 - OBIETTORI DI COSCIENZA

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla:

- a) responsabilità civile derivante al Contraente per danni causati a terzi dagli obiettori di coscienza durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- b) responsabilità civile derivante al Contraente per danni subiti dagli obiettori di coscienza durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

27.34 - MINORI IN AFFIDO

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni provocati a Terzi dai bambini affidati, compresi i danni provocati alle famiglie affidatarie.

27.35 - COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRAINATE, ecc.

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate, trainate, causati:

- sia da fatto dell'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere;
- sia a seguito di guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

27.36 - SICUREZZA NEI CANTIERI - D. L.vo n° 81 del 09.04.2008.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D. L.vo n° 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni quale "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", nonché quale "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" rientranti nel campo di applicazione del D. L.vo stesso, escluso il responsabile unico del procedimento.

27.37 – BORSISTI (studenti vincitori di borse di studio)

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla:

- a) responsabilità civile derivante al Contraente per danni causati a terzi dai borsisti durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- b) responsabilità civile derivante al Contraente per danni subiti dai borsisti durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

ART. 28 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

1. i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art. 26);
2. i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n°990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
3. i danni derivanti dall'impiego di aereomobili;
4. i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori edili e di scavo oggetto dell'attività;
5. i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e la loro consegna ai terzi;
6. i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
7. i danni derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
 - radio e tv;
 - telefonia fissa e mobile.

L'assicurazione non comprende i danni:

1. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopiradioattive, macchine

- acceleratrici, ecc.);
2. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente, unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza.
 3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi.

La presente assicurazione infine, non copre la responsabilità direttamente o indirettamente causata o derivante da, attribuibile o connessa a:

- a) amianto, o qualsiasi materiale contenente amianto in qualsiasi forma o quantità; o
- b) la reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere; o
- c) qualunque azione da chiunque intrapresa in risposta alla reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere. Tali azioni includono l'accertamento, l'indagine, la ricerca, la verifica, la scoperta, il monitoraggio, il trattamento, il porre rimedio a o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; o
- d) qualsiasi ordinamento governativo o regolatorio, disposizione, direttiva, mandato o decreto che richieda interventi da parte di chiunque in risposta alla reale, potenziale, presunta, o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere. Tali azioni includono l'accertamento, l'indagine, la ricerca, la verifica, la scoperta, il monitoraggio, il trattamento, il porre rimedio a o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine.

Tutti gli altri termini e condizioni restano invariati.

ART. 29 - MASSIMALI DI GARANZIA - LIMITI DI INDENNIZZO

R.C.T. : € 1.000.000,00 UNICO

R.C.O. : € 1.000.000,00 con il limite di
€ 500.000,00 per persona.

- Limiti di indennizzo :

I massimali su indicati rappresentano il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento; in nessun caso la Società rimborserà somme superiori al detto massimale:

- a. per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa;
- b. per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

L'Assicurato

La Società

Assicurazione Responsabilità Civile Generale verso Terzi e verso Operai

Massimali di garanzia:

Per sinistro e per anno: Euro 1.000.000,00=.

SCHEDA DI OFFERTA

Calcolo del Premio

Retribuzioni lorde annue Euro 5.000.000,00=

Tasso Lordo per mille omnicomprensivo offerto _____

Premio annuo Lordo annuale Euro _____ diconsi Euro _____
(in cifre) (in lettere)

(in lettere)

Ribasso del _____
(in cifre) (in lettere)

Franchigia frontale offerta Euro _____ diconsi Euro _____
(in cifre) (in lettere)

Ribasso del _____
(in cifre) (in lettere)

Data e luogo di sottoscrizione _____

(timbro e firma) _____